SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

(107° seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (845) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag.	1351,	1353
Gaspari, Sottosegretario di Stato	per	l'in-	
terno			1353
Zampieri, relatore			1352

« Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293) (D'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (2242) (Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 2242 con assorbimento del disegno di legge numero 1293):

President	Έ								Pag.	1344,	1349,	1351
Ajroldi									1347,	1348,	1349,	1351
Bonafini,	re	lai	tor	e					1344,	1345,	1346,	1349
GASPARI,	So	tto	se	gre	etar	$\dot{i}o$	d	i	State	per	l'in-	
terno .												1349
GIANQUIN	то			13	344,	13	345	,	1346,	1347,	1348,	1349
PALUMBO									1344,	1345,	1346,	1347
Zampieri												1351

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Jodice, Lepore, Lessona, Moli-

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

nari, Nenni, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone, Sibille, Zagami e Zampieri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293) (Approvato dalla Camera dei deputati) e del disegno di legge: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (2242). Approvazione de' disegno di legge n. 2242 con assorbimento del disegno di legge n. 1293.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berlinguer Mario e Scricciolo: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta di ieri, avevamo accantonato gli articoli 21, 23 e 26; riprendiamo ora la discussione con l'esame, appunto, di tali articoli.

B O N A F I N I , relatore. Desidero far subito rilevare che, nonostante il ritardo nella approvazione del disegno di legge, gli strumenti da esso previsti sono già utilizzati nei vari uffici delle singole amministrazioni. Per quanto concerne l'eccezione mossa sotto lo aspetto fiscale, sappiamo, da una valutazione non rigorosamente esatta, ma abbastanza precisa, che vi è una variazione di 30 lire in più. Quindi mi pare che la somma non sia tale da preoccupare, in rapporto alle agevolazioni che la comunità riceve. Altro pun-

to che dobbiamo tener presente è quello degli effetti penali: è chiaro che essi devono essere adeguati agli strumenti che poniamo in atto, perchè mentre prima tutto era compilato a mano, adesso, con la meccanizzazione, la deformazione di un documento non può essere che intenzionale.

G I A N Q U I N T O . Pregherei allora il relatore di voler spiegare chiaramente la portata giuridica dell'articolo 26 che io non sono riuscito a capire.

BONAFINI, relatore. È la garanzia che lo Stato italiano dà al funzionario nel caso che chi richiede un atto abbia la intenzione di ottenerlo con dati alterati.

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colleghi, ritengo che le leggi debbano essere giuste. Abbiamo accantonato una norma penale non per perdere tempo ma perchè — e lo dichiaro in piena coscienza — implica gravissimi problemi nella tematica dei reati di falso. I problemi non sono soltanto quelli indicati dal relatore.

 $\mbox{\bf P}$ $\mbox{\bf A}$ $\mbox{\bf L}$ $\mbox{\bf U}$ $\mbox{\bf M}$ $\mbox{\bf B}$ $\mbox{\bf O}$. In effetti si tratta di presupposti tecnici.

B O N A F I N I , relatore. Con uno Stato arcaico e incapace di soddisfare le molteplici esigenze del cittadino, non è certo il caso di soffermarsi su cavilli di questo genere, quando si sorvola su problemi molto più importanti.

GIANQUINTO. Personalmente non ardirei mai addentrarmi nel merito di una norma che riguardasse, ad esempio, un problema di chirurgia, perchè non sono medico e non avrei difficoltà alcuna a dire di non essere in grado di riferire su un argomento che non conosco. Senza che il relatore Bonafini si offenda, affermo che egli si trova in una situazione analoga, perchè l'articolo 26 del disegno di legge che stiamo tanto animatamente discutendo può essere letto, visto, studiato e criticato da avvocati che hanno dimestichezza col diritto penale.

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

Sul primo comma dell'articolo non ci sono osservazioni da fare. Siamo tutti d'accordo, perchè esso estende la disciplina del Codice penale alle varie ipotesi previste dalla legge: « Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ».

P A L U M B O . Se l'articolo terminasse in quel punto, non ci sarebbero osservazioni da fare e tutti saremmo d'accordo.

GIANQUINTO. Esatto. Però si aggiunge: « A tali effetti, la esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità...

PALUMBO. Il machiavello sta tutto in quel « non più »!

G I A N Q U I N T O . « ...equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte al pubblico ufficiale... ». Fin qui la formulazione si potrebbe anche accettare; ma poi si aggiunge «in un atto pubblico».

A questo punto è bene che la Commissione sappia che nella disciplina penalistica del falso il Codice penale distingue categorie di atti diversamente punibili a seconda della loro natura; soprattutto si distinguono due grandi categorie: l'atto pubblico vero e proprio, e la certificazione amministrativa, che è ben altra cosa. Con la norma in esame, invece, vengono assimilati e puniti con lo stesso rigore sia l'atto pubblico in senso proprio, sia la certificazione amministrativa. È questo che bisogna distinguere, perchè, senatore Bonafini, la norma anzidetta non riguarda soltanto colui che altera il meccanismo di una macchina per esibire un atto falso, ma tutte le ipotesi previste dagli articoli 2, 3, 4 e 8. Esaminiamoli, dunque, questi atti. Essi sono: la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione. Tutte queste ipotesi comprendono sia atti pubblici veri e propri previsti dall'articolo 476 del Codice penale, sia la certificazione amministrativa, prevista dall'articolo 475 dello stesso Codice, mentre dal testo del provvedimento al nostro esame sembra che tutta la materia debba ricadere nell'atto pubblico il cui falso viene punito con una pena da tre a dieci anni.

La soluzione che propongo è molto semplice: sopprimere nel secondo comma le parole « in un atto pubblico ». Sarà il magistrato poi a dire di volta in volta se quell'atto falso o quella dichiarazione falsa fatta davanti a un pubblico ufficiale, è un atto pubblico vero e proprio o una certificazione amministrativa. D'altra parte, nell'attuale formulazione dell'articolo si potrebbe comprendere anche, per esempio, il falso ideologico, la cui nozione non può essere evidentemente portata di peso in quella di atto pubblico.

PALUMBO. E se l'interessato presenta un documento tecnicamente perfetto ma non più rispondente a verità?

B O N A F I N I , *relatore*. L'articolo 26 ha due diversi aspetti, uno dei quali riguarda, appunto, l'operatore.

G I A N Q U I N T O . L'osservazione fatta ora dal collega Palumbo me la sono posta anche io e potrebbe avere fondamento se l'ipotesi prevista fosse una contravvenzione, per la quale basta la semplice volontarietà del fatto. Tale teoria è discutibile, però potrebbe anche essere possibile: in essa ipotizziamo come delitto un fatto che richiede non soltanto l'esistenza di dolo generico, ma quella di dolo specifico. Cioè occorre stabilire nei casi concreti se il falso abbia per oggetto un atto pubblico o una certificazione amministrativa.

P A L U M B O . Desidero richiamare alla attenzione del relatore che questa motivazione penalistica non incide affatto sulla tec-

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

nica della riproduzione: io, per esempio, potrei produrre un certificato di servizio militare così come risultava al Distretto militare nel 1964, mentre successivamente potrebbe essersi verificata una modifica non risultante sulla copia presentata.

BONAFINI, relatore. Allora la colpa non è dell'interessato.

PALUMBO. E invece è proprio colpa del cittadino, perchè ha prodotto un documento in sè perfettamente valido, ma che ormai non è più rispondente a verità.

G I A N Q U I N T O . Se i colleghi permettono, vorrei continuare ad esporre le ragioni per le quali mi soffermo sull'articolo 26. Il terzo comma, che oltre ad essere complicato è anche ridicolo, così recita: « Ogni condanna per i reati indicati nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza »; per cui una signora che alterasse la propria data di nascita e fosse scoperta e indi condannata, vedrebbe pubblicata la sentenza su qualche giornale.

L'alterazione può costituire indubbiamente un grave reato, ma occorre anche considerare l'uso al quale è destinata. In altri termini vi sono casi di lieve entità che magari, come nell'esempio che ho portato, vanno imputati a debolezza umana e nei quali mi pare non debba essere usato un rigore eccessivo.

BONAFINI, relatore. Questo mi pare eccessivo.

GIANQUINTO. Dobbiamo esaminare tutti i possibili aspetti del problema, respingendo il costume invalso di impedire, con il pretesto dell'urgenza del provvedimento, alla Commissione l'approfondimento della questione sottopostale.

Tornando all'argomento ritengo che si debba lasciare al magistrato una sfera di discrezionalità, a seconda della gravità dei casi. Ad esempio, l'alterazione della data di nascita da parte di chi per pochi mesi sarebbe escluso dalla partecipazione ad un concorso, è un falso; ma poichè, in base al-

l'articolo 133 del Codice il giudice penale, nello stabilire la pena, deve indagare sulla personalità del colpevole, sui motivi e sui fini per i quali l'azione venne compiuta, non potremmo non riconoscere, anche per umanità, che in quell'ipotesi, sussistono delle attenuanti. Infatti, spesso, i giudici di merito applicano le attenuanti previste dall'articolo 62, perchè il reato è stato commesso per fini di lavoro e di natura sociale. Lasciamo che sia il giudice a decidere secondo la gravità dei casi che sono vari ed infiniti, e che noi non possiamo prevedere. Nel testo dell'articolo, dunque, si dovrebbe dire non che « ogni condanna importa la pubblicazione della sentenza» ma che « ogni condanna può importare nei casi più gravi la pubblicazione della sentenza».

Procediamo nella lettura: « Ove i reati stessi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, la condanna importa, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dalla professione o arte ». Consideriamo, in primo luogo l'interdizione dai pubblici uffici. Anche qui si ha una vasta casistica: il pregiudicato, per esempio, che, per essere ammesso ad un pubblico concorso, con un certificato penale falso attesta di essere incensurato, mentre ha gravi precedenti penali, commette indubbiamente reato grave; altrettanto grave è il reato di chi falsifica un certificato di laurea per essere iscritto all'albo dei medici. Tuttavia, pur essendo i suddetti reati più gravi della falsificazione della data di nascita da parte di un incensurato disoccupato, ritengo che, nella fattispecie la interdizione dai pubblici uffici debba essere dichiarata solo nei casi più gravi, tenendo conto che essa, oltre al divieto di partecipare ad un pubblico impiego, rappresenta la decadenza dal diritto di voto. Stabiliamo dunque che il giudice dichiari il colpevole interdetto dai pubblici impieghi solo nei casi più gravi.

Per quanto riguarda l'interdizione dall'esercizio della professione o arte di chi abusivamente sia stato iscritto negli albi professionali, vorrei precisare che non è esatto dire che la condanna comporta l'in-

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

terdizione dall'esercizio di quella professione, in quanto il colpevole non aveva titolo per l'esercizio stesso.

È quindi sufficiente parlare di interdizione dai pubblici uffici, nei casi più gravi.

PALUMBO. Potrebbe però verificarsi l'ipotesi che il colpevole consegua, successivamente al reato, il titolo per l'iscrizione.

GIANQUINTO. In tal caso si potrà acquistare diritto all'iscrizione all'albo previa riabilitazione.

La parte più importante su cui intendo soffermarmi è il penultimo comma che così suona: « Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti, è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. L'omessa ammonizione, tuttavia, non esclude la responsabilità penale del dichiarante o dell'esibitore mendace ». A me pare che l'ultima parte del comma anzidetto attenui la necessità dell'ammonizione, la quale invece non deve essere omessa. Propongo pertanto che una formula analoga a quella adottata dall'articolo 142 del Codice di procedura penale (« L'autorità che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo della importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità ») sia sostituita alla frase che inizia con le parole « L'omessa ammonizione ».

Sono queste le mie proposte di emendamento sulla cui importanza il relatore non potrà non convenire. È, comunque, necessario riaffermare il principio che le infrazioni alla legge devono essere represse secondo le norme del Codice penale.

A J R O L D I . L'articolo 26 aveva chiaramente il fine di inserire in un unico contesto tutte le disposizioni di carattere penale che si riferivano al disegno di legge in esame. Poichè siamo, però, di fronte a casistiche diverse, talune anche nuove, è forse

avvenuto che non si sia posto mente alla opportunità di sceverare l'applicazione delle pene principali da quella delle pene accessorie.

Tale compito, per la verità, dovrebbe spettare alla Commissione giustizia, ma poichè non vi è il tempo per attenderne il parere e si tratta di una sola norma, possiamo discuterne noi.

Il primo argomento da considerare è che il Codice penale, per quanto attiene ai reati contro la fede pubblica, distingue tra falsità in atti pubblici e falsità commessa in certificati o autorizzazioni amministrative. Questa distinzione ha notevole rilievo e ritengo che sia stata posta non solo ai fini della diversa pena prevista — l'articolo 477 e l'articolo 478, ultimo comma, che riguardano il falso in certificati o autorizzazioni amministrative o in attestati, prevedono pene più lievi dell'articolo 476 che punisce il falso in atti pubblici —, ma anche perchè esiste una forma diversa di pubblicità nelle due distinte fattispecie. L'atto pubblico è quello formato dal pubblico ufficiale, ai fini di attribuire pubblica fede a determinati fatti, atti o dichiarazioni di volontà o di giudizio; le certificazioni ed autorizzazioni amministrative e gli attestati, pur partecipando di questa pubblicità, hanno fini e contenuto molto più limitati. A proposito di un processo di vecchia data, che riguardava la falsità materiale di marche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposte sulle tessere, ricordo che il reato fu rubricato come falsità in certificazioni amministrative, perchè le marche apposte certificavano l'avvenuto pagamento. Ora, quale conseguenza si vuole trarre da ciò? La conseguenza che, nel secondo comma dell'articolo 26, non mi pare opportuno dire: « Agli effetti delle pene previste dal Codice penale... le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale in un atto pubblico ». Occorre sopprimere le parole « in un atto pubblico » perchè siamo in un campo riflettente in prevalenza il settore certificativo e ciò appare anche più chiaro che nel caso delle marche dell'INPS su cui si poteva sollevare qualche dubbio. Direi che

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

spetta al giudice stabilire se si tratta di falsità in certificazioni amministrative, di falsità in atti o di uso dell'atto falso, o se si tratti invece di falsità in dichiarazioni fatte ad un pubblico ufficiale nei casi previsti dall'articolo 495, che parla di atti pubblici, o dell'articolo 496 che non si riferisce ad atti pubblici. Tutto questo non compete al legislatore ma al magistrato.

Vi è poi la pena accessoria dell'interdizione, che non può risolversi sulla base della esemplificazione fatta dal senatore Gianquinto, il quale ha considerato la sola ipotesi di chi presenta una certificazione falsa, per esempio il certificato di nascita ai fini di adire un concorso per l'ammissione in un pubblico impiego o per esercitare una professione.

La casistica dell'articolo 26 è molto più vasta. È chiaro che non si può sospendere dalla professione o da un'arte colui che abbia commesso un falso in certificazione facendo figurare titoli o qualità che non possedeva, perchè egli non sarà ammesso ad esercitare quell'arte o quella professione.

Bisogna, ad esempio, considerare anche il caso dell'avvocato il quale presenti certificazioni per l'ammissione al patrocinio in Cassazione e queste certificazioni siano false; in tale caso, come pena accessoria, può esser comminata la sospensione dalla professione. Si tratta invece di decidere se la dobbiamo prevedere come conseguenza obbligatoria o come conseguenza facoltativa.

G I A N Q U I N T O . Io lo proponevo nei casi più gravi.

A J R O L D I . Però mi pare che la sanzione, come tale, debba rimanere.

Molto diversa è la sanzione della pubblicazione della sentenza. La pubblicazione della sentenza ha, come fine, la pubblicità. Questa è determinata da due diversi moventi: il primo è quello della gravità del fatto che ha commosso la opinione pubblica: come il caso dell'anonima omicidi di Milano che finirà tutta o in parte all'ergastolo. Si tratta di un fatto che ha commosso vivamente l'opinione pubblica ed è giusto che questa sia resa edotta che la giustizia ha avuto il suo cor-

so. Vi è poi l'altro fine di particolare interesse ed è quello di rendere pubblica la pericolosità di certe persone dalle quali occorre guardarsi: ed è il caso di colui che ha usurpato funzioni pubbliche, il caso delle frodi commesse in campo alimentare, il caso di colui che circola vestendo l'abito sacerdotale o il caso di colui che usurpa una professione senza averne i titoli. In tali casi queste persone sono pericolose per la collettività e il legislatore prevede volta per volta — ripeto: volta per volta — la pubblicazione della sentenza.

Mi pare che l'aver posto all'inizio del terzo comma il principio che ogni condanna di cui al comma precedente comporta la pubblicazione della sentenza, sia eccessivo. Una povera donna che, stretta dal bisogno, ha alterato una data di nascita, non rientra nella casistica e soprattutto nello spirito e nella lettera della legge; io proponevo, infatti, che questa sanzione della pubblicazione della sentenza fosse riportata alla fine del penultimo comma, in particolare per quanto riguarda la usurpazione di funzioni professionali, perchè in quel caso l'articolo 498 del Codice penale prevede la pubblicazione della sentenza. Forse, non c'è nemmeno bisogno di dirlo perchè l'applicazione della norma è automatica.

Aggiungo che circa l'utilizzazione di questo strumento sono molto perplesso, intanto perchè è uno strumento costosissimo per la giustizia e per il disgraziato colpevole spesso non pienamente consapevole di quello che faceva. Ricordo il caso avvenuto a Milano di una candidata al Consiglio comunale, la quale — chissà perchè! — aveva accorciato leggermente la sua età. Cosa vogliamo fare? Vogliamo pubblicare una sentenza di questo genere? Vogliamo pubblicizzare una piccola debolezza femminile? Quindi sarei propenso a lasciare l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione temporanea dalla professione nelle ipotesi più gravi e toglierei la pubblicazione della sentenza la quale, nei casi previsti dal Codice, si applica automaticamente.

Sull'ultimo punto trattato dal collega Gianquinto e cioè quello che riguarda l'ammonizione, ho anche io qualcosa da dire. Il

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

testo legislativo recita: « Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto, della responsabilità penale, eccetera ». A questo punto, proprio per ragioni di sistematica, io introdurrei la dizione che si usa nel processo civile e penale e cioè direi «ammonisce » della responsabità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, eliminando l'ultimo periodo, perchè l'ammonizione non è un presupposto per l'imputabilità. L'ufficiale pubblico ammonisce il cittadino a stare attento perchè se non dichiara il vero può andare incontro a responsabilità penali, e tanto basta; l'ultimo periodo, quindi non è necessario. Ad esempio i testimoni sentiti in istruttoria non prestano giuramento, ma sono incriminabili di falso anche se non hanno giurato; quindi propongo la sostituzione delle parole « è tenuto a rendere edotto » con l'altra « ammonisce », e la conseguente soppressione dell'ultimo periodo del comma.

GIANQUINTO. Siamo d'accordo.

A J R O L D I . Così modificato, l'articolo 26 ha una sua funzionalità organica che conferisce prestigio a tutto il complesso della legge, perchè abbraccia tutta la casistica.

G I A N Q U I N T O . Stante tale accordo, in questa atmosfera che si è ricreata — e vorrei che il relatore riconoscesse la importanza della discussione svoltasi — ritiro gli emendamenti che avevo presentato all'articolo 21.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del senatore Gianquinto.

BONAFINI, *relatore*. I temi che sono stati discussi potrebbero riguardare la 2ª Commissione, per cui credo che non occorra attendere il *placet* del Ministro Bertinelli.

La Commissione è giunta, attraverso una serie di valutazioni che mi hanno rassicurato sulla volontà di non alterare o rendere lacunosa la legge (si tratta di una esigenza avvertita dal legislatore dato il nuovo sistema di rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini, introdotto dal disegno di legge, che si basa sul presupposto della fiducia e della collaborazione), ad una formulazione dell'articolo 26 del presente disegno di legge che non fa che completare quanto il Codice penale stabilisce.

Per quanto riguarda poi le osservazioni fatte dal senatore Gianquinto, non muovo più eccezioni per quelle che possono essere le variazioni di natura fiscale di modesta entità. Pertanto non mi oppongo agli emendamenti concordati dai senatori Ajroldi e Gianquinto.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ovviamente la materia riguarda la competenza del Ministro della riforma; tuttavia, dopo gli interventi del senatore Ajroldi e del relatore e data la mia attività professionale, posso dire che le argomentazioni giuridiche addotte sono, a mio parere, fondate ed opportune. Sotto questo profilo, pertanto, come membro del Governo e come giurista, non posso che dare la mia adesione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 26 dei senatori Ajroldi e Gianquinto, di cui do lettura:

Al secondo comma, sostituire alle parole: « fatte al pubblico ufficiale in un atto pubblico », le altre: « fatte a pubblico ufficiale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte ».

Lo metto ai voti. (È approvato).

Al quarto comma, sostituire le parole: « è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto della responsabilità penale », con le altre: « ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale ».

Lo metto ai voti. (È approvato).

Sopprimere l'ultima frase del quarto comma.

Lo metto ai voti. (È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, dal titolo: « Sanzioni penali », il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge ».

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Gianquinto ha dichiarato di non insistere sull'emendamento soppressivo dell'articolo 21. Pertanto pongo in votazione l'articolo 21, di cui do nuovamente lettura:

Art. 21.

(Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme)

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo.

Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 23 che — come i colleghi ricorderanno — è stato accantonato nella seduta di ieri. Do nuovamente lettura dell'articolo:

Art. 23.

(Esenzioni fiscali)

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autentificazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza ».

Lo metro ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 23, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Z A M P I E R I . Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, propongo che nel provvedimento, dove la Commissione riterrà opportuno, sia aggiunta una norma di contenuto analogo a quella dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1293.

A J R O L D I . Potremmo aggiungere un comma all'articolo 21.

Z A M P I E R I . Proporrei, però, che il comma aggiuntivo risultasse così formulato: « Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate ».

A J R O L D I . Poichè l'articolo che tratta dell'autenticazione delle copie è il 14, e l'articolo 21 tratta invece della legalizzazione delle stesse, è opportuno che il comma aggiuntivo proposto dal senatore Zampieri venga inserito dopo il secondo comma dell'articolo 14 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento presentato dal senatore Zampieri, tendente ad inserire dopo il secondo comma dell'articolo 14 il seguente comma: « Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che con l'approvazione del disegno di legge, testè avvenuta, si intende assorbito il disegno di legge n. 1293, d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Bologna e Mattarelli Gino: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana » (845) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Bologna e Mattarelli Gino: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in discussione, esaminato in data 3 febbraio 1965, la nostra Commissione espresse l'avviso di raccomandare all'Assemblea di non passare all'esame degli articoli, sia per mancanza di copertura finanziaria,

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

sia per motivi di merito. Successivamente, peraltro, sopravvennero fatti nuovi, che, portati a conoscenza del relatore, senatore Zampieri, e degli altri membri della Commissione, permisero di considerare superate le perplessità sorte sul merito del disegno di legge; per quanto concerne, poi, la copertura della spesa, la 5ª Commissione stessa ha suggerito di sopprimere l'articolo 3, l'unico a recare nuovi oneri per lo Stato.

Ecco perchè il disegno di legge in discussione è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione, in data 18 luglio ultimo scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , relatore. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di tre articoli intesi ad introdurre modificazioni e integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed alla definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana.

Giova premettere che questa legge n. 44, tra l'altro, all'articolo 3 dispone che la posizione e la qualifica del personale già dipendente da enti pubblici con sede nelle zone di confine, costretto ad allontanarsene a causa di avvenimenti di carattere bellico o politico (decreto-legge 23 dicembre 1946. n. 620), reimpiegato su domanda presso enti similari nel territorio della Repubblica, sono determinate con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati; ed all'articolo 6 la stessa legge prescrive che il trattamento di quiescenza o di previdenza per detto personale sia dovuto: a) per il periodo decorrente dalla data del reimpiego, in base all'ordinamento dell'Ente presso il quale è avvenuto il reimpiego; b) per il periodo antecedente, in base all'ordinamento dell'Ente di provenienza.

Il disegno di legge in esame con l'articolo 1 sancisce che il citato articolo 3 della legge n. 44 del 12 febbraio 1955 va interpretato nel senso che, con effetto dalla data del reimpiego, la qualifica da assegnare al suddetto personale può anche essere superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza, senza dar luogo a corresponsione di arretrati; e con l'articolo 2 modifica ed integra in parte l'articolo 6 della menzionata legge n. 44, nel senso che il trattamento di quiescenza e di previdenza per il periodo antecedente a quello del reimpiego determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza fa carico allo Stato « anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza » e che « in difetto di apposito Regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione ... s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza ». Inoltre dà « facoltà al personale » reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, escluso quello già appartenente ai cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine e reimpiegato presso le Camere di commercio industria ed agricoltura della Repubblica, « di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego», versando « all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto ». Determina altresì che, « ai fini del trattamento di cessazione del servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione » e « costituito nella forma assicurativa», il personale interessato possa chiedere il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria esistenti presso i vari enti di assegnazione anche se « già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione, ... previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti ».

Infine il disegno di legge con l'articolo 3 dispone l'applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 44, come modificata da esso

107^a SEDUTA (26 ottobre 1967)

disegno di legge, « limitatamente a quanto attiene alla definizione del trattamento di quiescenza o di previdenza spettante in base all'ordinamento dell'ente di provenienza e per il periodo di servizio reso nell'ente stesso fino alla data in cui si intende risolto il rapporto di impiego o di lavoro, anche » a favore del « personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse gestiti dagli enti pubblici » nelle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana.

Concludo proponendo la soppressione dell'articolo 3 e l'approvazione dei due primi articoli, secondo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Poichè si propone la soppressione dell'articolo 3, il Governo non può che aderire alla richiesta di approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro — tenuto conto dell'anzianità maturata, della categoria e grado rivestiti e delle funzioni esercitate — può essere anche superiore a quella rivestita nell'ente di provenienza.

La richiesta per la revisione dell'attuale posizione d'impiego, di cui al comma precedente e che ha decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non dà luogo alla corresponsione di assegni arretrati.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, è sostituito dal seguente:

« Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente articolo 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, però, il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gii interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.

In difetto di apposito Regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impicgatizio del rispettivo ente di provenienza.

107ª SEDUTA (26 ottobre 1967)

Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.

È data facoltà al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella po sizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione. del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.

La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.

Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio preceden-

temente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.

Della facoltà di cui al comma precedente potrà avvalersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti ».

(È approvato).

Art. 3.

Le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 44, contenute nell'articolo 6, il quale risulta sostituito dall'articolo 2 della presente legge e negli articoli 7 e 8, si osservano, in quanto applicabili — limitatamente a quanto attiene alla definizione del trattamento di quiescenza o di previdenza spettante in base all'ordinamento dell'ente di provenienza e per il periodo di servizio reso nell'ente stesso fino alla data in cui si intende risolto il rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi dei citati articoli — anche al personale assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli enti pubblici cui si riferisce la legge 12 febbraio 1955, n. 44.

È stato proposto dal relatore, senatore Zampieri, un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari